



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

TESTO COORDINATO

**(Deliberazioni C.C. n. 114/21.09.95; n. 25/26.02.97; n. 134/30.11.98; n. 10/22.02.00;
92/28.12.01; n. 94/30.12.02, n. 8/27.02.04 e n. 14/30.04.10)**

INDICE

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 3 bis Agevolazione per avvio al recupero dei rifiuti assimilati**
- Art. 3 ter Agevolazione per raccolta differenziata al centro "Punto Eco"**
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 6 Funzionario responsabile

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 7 Parametri
- Art. 8 Locali ed aree tassabili
- Art. 9 Locali ed aree non tassabili
- Art.10 Computo delle superfici
- Art.11 Classificazione dei locali ed aree**
- Art.12 Tassa giornaliera

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

- Art.13 Denunce
- Art.14 Accertamento e controllo
- Art.15 Riscossione**
- Art.16 Rimborsi
- Art.17 Sanzioni
- Art.18 Contenzioso

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art.19 Disposizioni transitorie
- Art.20 Abrogazioni
- Art.21 Norme di rinvio

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

ART. 1

Istituzione della tassa

1. – Ai sensi e per gli effetti del capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. – Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/93.

ART. 2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. – Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. – Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ed insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. – Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - a. – in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri
 - b. – in misura pari al 20% della tariffa per distanze da 501 metri e fino a 1000 metri
 - c. – in misura pari al 10% della tariffa per distanze superiori
4. – Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

5. – La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, quando, di fatto, il servizio è attuato.
6. – Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato od è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito precedentemente.
7. – Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
8. - L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

1. – La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.
2. – Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. – Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione.
4. – Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 c.c. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
5. - Ai fini della determinazione della superficie tassabile le aree di locali ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alla normativa vigente vengono computate nella misura del 50%.
La riduzione è ammessa su domanda dell'interessato da presentarsi entro il 20 gennaio dell'anno per cui si intende usufruire per la prima volta della detassazione e previa presentazione di idonea quietanza atta a dimostrare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi

allo smaltimento dei rifiuti speciali e la loro tipologia ricompresa fra quelle legislativamente previste ai sensi della vigente normativa.

L'interessato dovrà in ogni modo dimostrare di avere diritto alla detassazione anche allegando dichiarazione di eventuale non riutilizzo o di cessioni a titolo oneroso di detti rifiuti speciali tossici o nocivi.

Il Comune di Loano può, in qualsiasi tempo, eseguire opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la detassazione.

La detassazione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorchè queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al competente Ufficio comunale la denuncia, e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per la detassazione.

6. – Abrogato.

7. – Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fini utilizzata.

8. – Sono esenti dal tributo i soli titolari di pensione sociale, i quali non godono di nessun altro tipo di reddito; sono altresì esenti i proprietari dell'immobile, destinato a civile abitazione, purchè residenti in esso e titolari di pensione sociale. Ciascun richiedente è tenuto alla presentazione di un'autocertificazione dalla quale risulti di non avere altri redditi in Italia e all'estero.

9. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 3 BIS

Agevolazione per avvio al recupero dei rifiuti assimilati

1. – **Per le parti di locali ed aree ove si producono rifiuti assimilati oggettivamente ed effettivamente avviati al recupero da parte dell'operatore economico produttore degli stessi presso soggetti autorizzati, è prevista una detrazione pari al 30% della tariffa applicata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 67, c. 2, del D. Lgs. n. 507 del 1993 e dell'art. 21, c. 7, del D. Lgs. n. 22 del 1997.**

2. – **La riduzione è ammessa su domanda dell'interessato da presentarsi entro l'anno per cui si intende usufruire della agevolazione e riferita a quell'anno. Il recupero deve essere dimostrato con uno dei seguenti documenti:**

- **formulario di identificazione, che il destinatario dei rifiuti avviati al recupero deve datare, controfirmare e restituire al mittente entro 3 mesi dalla loro consegna al trasportatore (art. 10, c. 3, lett. b), D. Ronchi);**

- lettera di comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario nel termine di 3 mesi, elevato a 6 per le spedizioni transfrontaliere (art. 10, c. 3, lett. b), D. Ronchi);
 - attestazione dell'impresa consegnataria dei rifiuti avviati al recupero (art. 49, c. 14, D. Ronchi).
3. – La riduzione viene concessa “a consuntivo”, ossia alla fine del periodo d'imposta nel quale il recupero si è verificato e sempre che questo venga idoneamente provato.

ART. 3 TER

Agevolazione per raccolta differenziata al centro “Punto Eco”

1. – Ai sensi dell'art. 67, c. 1, del D. Lgs. n. 507 del 1993, una volta operante il collegamento informatico che fornisca la disponibilità in tempo reale dei valori di accredito risultanti dall'utilizzo delle schede magnetiche, è prevista una detrazione a favore dell'utilizzatore intestatario della cartella di pagamento, nella misura stabilita per tipologia di materiale da conferire espresso in Lire per Kg come fissata nel regolamento per il funzionamento del centro di raccolta differenziata.
2. – La riduzione sull'importo della somma dovuta viene concessa nella misura risultante a credito del soggetto interessato al momento delle operazioni di formazione del ruolo principale dell'anno d'imposizione. L'eventuale ulteriore credito maturato successivamente viene conteggiato in detrazione dall'importo risultante dal ruolo principale del successivo anno d'imposizione, a condizione che continui ad esserci coincidenza tra titolare della scheda magnetica e contribuente iscritto a ruolo.
3. L'importo massimo dell'accredito non potrà superare l'importo della T.A.R.S.U. annuale dovuta.

ART. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. – La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. – Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. – L'Ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio civile ed al soggetto responsabile della gestione dei servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

4. – Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locare occasionalmente e comunque per periodo inferiori a dodici mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.
5. – I rifiuti di cui all'art. 39, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a mq. 200 continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa.
6. Per le superfici superiori a quelle previste al punto precedente gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al Comune, nei termini ordinari, apposite dichiarazioni rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente.
7. **Per le abitazioni con unico occupante, che sia residente, è prevista una detrazione pari al 30% della tariffa applicata, ai sensi dell'art. 66, comma 3, lett. a), del D. Lgs. n. 507 del 1993.**
8. **Per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è prevista una detrazione pari al 30% della tariffa applicata, ai sensi dell'art. 66, comma 3, lett. c), del D. Lgs. n. 507 del 1993.**
9. **Per i locali condotti da contribuenti della cui famiglia fanno parte soggetti titolari di pensione categoria invalidità civile non ricoverati in istituti è prevista una riduzione del 50% della tariffa applicata, ai sensi dell'art. 67, c. 1, del D. Lgs. n. 507 del 1993.**
Ciascun richiedente è tenuto alla presentazione di un'autocertificazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti per usufruire dell'agevolazione.

ART. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. – La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. – La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. – Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione come previsto dall'articolo precedente.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di aree e locali, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. – In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o

la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

ART. 6

Funzionario responsabile

1. – Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.
2. – Il predetto sottoscrive anche, le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. – Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

ART. 7

Parametri

1. – La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. - Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 8

Locali ed aree tassabili

1. – Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
2. – Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:
a – tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, cucine, ecc.) che accessori (ingressi all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle

dipendenze anche se separate od interrato rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

b – tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c – tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate da posti telefonici pubblici e cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;

d – tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e – tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, rispostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

f – tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli Enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;

g – tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. – Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 9, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

a - le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;

b – qualsiasi altra area scoperta, anche se accessorio o pertinenza di locali ed aree assoggettati a tassa.

ART. 9

Locali ed aree non tassabili

1. – In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3, del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:
 - a) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - b) le superficie di proprietà comunale utilizzate da associazioni sportive per la parte riservate alle attività istituzionali: resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
 - c) i locali destinati al culto.
2. – Le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti sono detassati nella misura del 50% della superficie stessa in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 5° del presente Regolamento.

ART. 10

Computo delle superfici

1. – La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. – **Abrogato.**
3. – **Abrogato.**
4. – Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

ART. 11

Classificazione dei locali ed aree

1. – **Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dall'art. 68, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:**
 - a) **LOCALI ED AREE ADIBITE A MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE, AD ATTIVITA' DI ISTITUZIONI CULTURALI, POLITICHE E RELIGIOSE, SALE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE, SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, PALESTRE, AUTONOMI DEPOSITI DI STOCCAGGIO E DEPOSITI DI MACCHINE E MATERIALI MILITARI**

Locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, politiche e sindacali, luoghi di ritrovo – Scuole pubbliche e private – Musei, archivi, pinacoteche – Luoghi di culto

Locali destinati ad uffici pubblici

Locali destinati ad uso cinematografi, teatri ed altri locali di spettacolo

Palestre

b) COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE, NONCHE' AREE RICREATIVE-TURISTICHE, QUALI CAMPEGGI, STABILIMENTI BALNEARI ED ANALOGHI COMPLESSI ATTREZZATI

Stabilimenti balneari

Campeggi, aree coperte e scoperte attrezzate (pista di pattinaggio, minigolf, sale da gioco, parco giochi, luna park e similari, impianti sportivi, aree di sosta camper, ecc.)

Sale da ballo, discoteche, night club, aree scoperte adibite a ballo all'aperto, scuole di ballo

Porto

Locali adibiti ad esposizione di attività commerciali (autosaloni, mobilifici e similari)

c) LOCALI ED AREE AD USO ABITATIVO PER NUCLEI FAMILIARI, COLLETTIVITA' E CONVIVENZE, ESERCIZI ALBERGHIERI

Abitazioni private

Pertinenze abitazioni private – Box – Magazzini

Convivenze – Caserme

Case di cura e riposo

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante, residence – Locali destinati ad attività extra alberghiere (case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, collegi, convitti, villaggi turistici, parchi vacanze)

d) LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE LETTERE b) e) ed f), CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI

Locali destinati ad uffici privati, agenzie, studi professionali, commerciali e artistici, studi medici e dentistici, poliambulatori, assicurazioni, autoscuole, stazione ferroviaria

Banche e istituti di credito

Sedi di associazioni e circoli sportivi e ricreativi

Autorimesse pubbliche e private – Deposito di roulotte – Autosilos – Autoparcheggi – Locali ed aree adibite alla sosta e rimessaggio di mezzi per autotrasporto

Aree adibite a distributori di carburante

e) LOCALI ED AREE AD USO DI PRODUZIONE ARTIGIANALE O INDUSTRIALE, O DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI, ferme restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

Stabilimenti industriali

Attività artigianali di produzione di beni specifici

Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze

Tende e tessuti, tappeti, antiquariato, pelletterie, ceramiche e altri negozi particolari

Parrucchiere, barbiere, estetista

Falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti

Carrozzerie, autofficine, elettrauto

Magazzini e depositi delle cat. 23[^]/26[^]

Attività commerciale ambulante per la vendita al dettaglio di beni non deperibili

f) LOCALI ED AREE ADIBITE A PUBBLICI ESERCIZI O ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI E DEPERIBILI, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani

Locali ed aree per ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, paninoteche, self-services, fast-food e relativi esercizi pubblici all'aperto

Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e relativi esercizi pubblici all'aperto

Supermercati, panifici e pastifici, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Magazzini e depositi delle cat. 31[^]/33[^]

Attività commerciale ambulante per la vendita al dettaglio di beni alimentari e deperibili

Mercatino giornaliero dei coltivatori diretti

2. - Per i locali ed aree non compresi nella classificazione di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ART. 12

Tassa giornaliera

1. – Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. – La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. – Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. n. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. – In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alle sanzioni, interessi ed accessori.
5. – Sono esenti le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO III

DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

ART. 13

Denunce

1. – I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.
2. – La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e

detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- a – per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
 - b – per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale o effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
4. – La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART. 14

Accertamento e controllo

1. – In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'Ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. n. 507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 507/1993:

a – rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di Polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio Tributi o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

b – utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

c – richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. – In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2.729 del codice civile.

ART. 15

Riscossione

1. – **Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, oltre all'iscrizione in ruoli nominativi da formare e vistare nei termini di legge, possono essere riscossi anche spontaneamente secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del contribuente.**
2. –**La riscossione in forma rateale viene predisposta preventivamente dal Comune con l'invio di avvisi bonari. Per eventuali ulteriori forme di rateazione, nel caso di riscossione tramite ruolo, trova applicazione il combinato disposto degli artt. 19 del D.P.R. n. 602/29.09.1973 e 26, c. 1 bis del D. Lgs. n. 46/26.02.1999.**

ART. 16

Rimborsi

1. – Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria competente di 1° grado e/o provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. – Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4 del D. Lgs. n. 507/1993, da presentare – a pena di decadenza – entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. – In ogni altro caso, per lo sgravio o il rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda – a pena di decadenza – non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda.
4. – Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 17

Sanzioni

1. – Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993.

ART. 18

Contenzioso

1. – Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31.12.1992 n. 545 ed al D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve Essere presentato al Dipartimento delle Entrate – Direzione Regionale delle Entrate della Liguria – Sezione staccata della Provincia di Savona.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

Disposizioni transitorie

1. – Le disposizioni del presente Regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle con differente data di entrata in vigore da adeguarsi in conformità a quanto disposto dall'art. 17, 1° comma , lettera a) del D. L. 8 novembre 1995, n. 463.
2. – Le disposizioni di cui ai (novellati) art. 3 comma 5° e 9 comma 2° del presente provvedimento hanno decorrenza dal 01.01.1997.

ART. 20

Abrogazioni

1. – Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 21

Norme di rinvio

1. – Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

*** **